



AREA FUNZIONAMENTO
Segreteria Organi di Giustizia

FMI - FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA

Viale Tiziano, 70 - 00196 Roma - RM
Tel. 06.32488.514 - Fax. 06.32488.410
giustizia@federmoto.it
giustizia@pec.federmoto.it

Proc. n. 14/24

Dec. n. 12/24

Il giorno 10 luglio 2024, presso la sede della F.M.I., in Roma, Viale Tiziano, 70,

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

ha pronunciato, ai sensi dell'art. 80 del R.d.G., la seguente

DECISIONE

a seguito della segnalazione trasmessa dal Procuratore Federale, *ex art.* 76.1 R.d.G., il 2 luglio 2024, nei confronti di:

VIETTI VIOLI Maurizio, nato *omissis* residente *omissis*, tesserato e licenziato con il M.C. "DOMO 70" con tessera n. 24078875 e licenza Fuoristrada n. T02459;

incolpato di:

"violazione dell'art. 1 del Regolamento di Giustizia e ciò in quanto domenica 30 giugno, presso il crossodromo di Borgo Maggiore della Repubblica di San Marino (RSM), alle ore 12,31 circa, il VIETTI VIOLI Maurizio - dopo aver assistito alla caduta del proprio figlio minore VIETTI VIOLI Gabriele, nato il 18.05.2008 a Domodossola (Verbano Cusio Ossola) e residente in Crevoladossola (Verbano Cusio Ossola) alla via Don Pellanda n° 4, tesserato e licenziato con il M.C. "DOMO 70" con tessera n. 24081441 e licenza Fuoristrada n. S05409;

- durante lo svolgimento di una zona minitrial, dapprima si toglieva la pettorina da assistente trial lanciandola verso il figlio mentre questi si rialzava da terra, poi lo afferrava violentemente per il collo. Soltanto all'arrivo del CT lasciava la presa allontanandosi correndo velocemente ed abbandonando il proprio figlio in lacrime tra i moltissimi astanti presenti."

Premessa

Il Giudice Sportivo Nazionale,

- LETTA la segnalazione *ex art.* 76.1 R.d.G., trasmessa in data 2 luglio 2024 dalla Procura Federale;

- LETTI tutti gli atti ad essa allegati, tra cui, in particolare, la proposta di sanzione del CdGD, preposto alla manifestazione denominata "CAMPIONATO ITALIANO MINITRIAL – cod. NAZTR008 – svoltasi il 30 giugno u.s. presso l'impianto di Borgo Maggiore della Repubblica di San Marino (RSM), nonché tutti gli atti alla stessa allegati, trasmessi dalla segreteria Ufficiali di Gara;

HA FISSATO - *ex art.* 78, commi 1 e 2, R.d.G. - la data della decisione, disponendo, contestualmente, di darne avviso al predetto incolpato, affinché lo stesso si avvallesse della facoltà di far pervenire entro la data dell' 8 luglio 2024 eventuali memorie difensive e documenti.

Detta facoltà è stata esercitata dall'incolpato, che ha provveduto ad inoltrare nei termini assegnati la propria memoria difensiva, acquisita agli atti.

Ciò premesso, il Giudice Sportivo Nazionale,

OSSERVA

I.I. I FATTI.

La disamina degli atti e dei documenti allegati alla segnalazione *ex art.* 76 R.d.G. del Procuratore Federale F.M.I. denota la fondatezza delle contestazioni rivolte in questa sede all'incolpato Maurizio VIETTI VIOLI.

Risulta, invero, che domenica 30 giugno 2024, presso il crossodromo di Borgo Maggiore della Repubblica di San Marino (RSM), ove era in corso la manifestazione denominata "CAMPIONATO ITALIANO MINITRIAL – cod. NAZTR008– il sig. VIETTI VIOLI Maurizio si è reso protagonista di uno spiacevole episodio, indubbiamente grave sotto il profilo disciplinare e che lo ha condotto alla segnalazione citata innanzi a codesto G.S.N..

Nell'occasione, il contegno perpetrato dall'incolpato è consistito in una condotta enormemente antisportiva concretatasi in un atteggiamento particolarmente aggressivo nei confronti del proprio figlio minore Gabriele VIETTI VIOTTI, partecipante alla gara minitrial, a seguito della caduta di quest'ultimo, allorquando, si è prima tolto la pettorina da assistente trial e poi ha afferrato il figlio pilota per il collo, mollando la presa solo grazie all'intervento del Commissario Tecnico; a seguito dell'intervento del C.T., l'incolpato si è, poi, allontanato ed ha lasciato il figlio in lacrime innanzi ad un folto pubblico.

Tale ricostruzione, come rilevato, è suffragata dagli atti e dai rapporti ufficiali della manifestazione sportiva citata, tutti sottoscritti dai funzionari F.M.I. a tanto preposti, e che sono dotati di fede privilegiata, in quanto provenienti da soggetti fidefacenti, ai sensi dell'art. 19 comma 14 del Regolamento del G.C.d.G. e dell'art. 15, comma 15, del Regolamento del G.D.G.. Inoltre, l'episodio oggetto del procedimento è ulteriormente confermato dalle dichiarazioni testimoniali raccolte nell'immediatezza dei fatti ed allegate ai rapporti ufficiali di cui innanzi.

Pertanto, del loro contenuto non è dato dubitare, tanto che dal loro complessivo esame possono certamente desumersi, come evidenziato, delle chiare responsabilità a carico dell'incolpato in merito alla condotta oggetto di contestazione.

Quanto sin qui rilevato, in ogni caso, non risulta smentito da ulteriori acquisizioni probatorie, né, tantomeno, dalla memoria difensiva a firma dell'incolpato. Invero, nonostante questi abbia fornito una ricostruzione diversa dei fatti e tentato, altresì, di giustificarsi, asserendo – tra le altre cose - di aver

messo le proprie mani sulle guance del figlio pilota e non al collo, le argomentazioni addotte non trovano riscontro alcuno nei rapporti di gara, né risultano comprovate da eventuali allegazioni documentali.

I.II. Ciò posto, alla stregua delle suesposte considerazioni, le contestazioni ascritte all'incolpato risultano pienamente fondate.

II. DOSIMETRIA DELLE SANZIONI.

Attesa l'incensuratezza dell'incolpato Maurizio VIETTI VIOLI e del comportamento *post factum* dallo stesso tenuto (connotato, comunque, da un certo rammarico per quanto avvenuto), e tenuto conto della gravità della condotta ascritta, delle modalità con cui la stessa è stata perpetrata, nonché del contesto stesso in cui è avvenuta detta condotta, il trattamento sanzionatorio può essere determinato in mesi 4 di ritiro della tessera e della licenza con fine sanzione per il 10 novembre 2024.


P.Q.M.

Il G.S.N., letti gli artt. 1, 29, 45.2, ed 80 del R.d.G., dichiara:

VIETTI VIOLI Maurizio, nato *omissis* residente *omissis*, tesserato e licenziato con il M.C. "DOMO 70" con tessera n. 24078875 e licenza Fuoristrada n. T02459;

responsabile dell'illecito contestato e, per l'effetto, gli applica - ex art. 29 R.d.G. - la sanzione del ritiro della tessera e della licenza per mesi 4 (quattro), con fine sanzione per il 10 novembre 2024.

Depositata il 10 luglio 2024
IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE
(Avv. Lucia Ambrosino)



Si comunichi, a cura della Segreteria, a:

- Vietti Violi Maurizio;
- Procuratore Federale;
- Presidente Federale;
- Segretario Generale;
- Safeguarding Officer;
- Gruppo Commissari di Gara;
- Gruppo Direttori di Gara;
- Settore Tecnico Sportivo;
- Ufficio Fuoristrada;
- Ufficio Tesseramento;
- Ufficio Licenze;
- Motoclub di appartenenza del medesimo;
- Co. re. Piemonte;
- Ufficio Stampa F.M.I.

Si ricorda che i dati contenuti nel presente provvedimento sono utilizzabili esclusivamente nell'ambito dell'organizzazione sportiva e il loro utilizzo per altri usi è tutelato dalla vigente normativa.